

Deliberazione 20 ottobre 2010 - ARG/elt 180/10

Approvazione delle proposte presentate da Terna ai sensi dei commi 64.17, 64.24 e 64.25 dell'articolo 64 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, e modificazioni e integrazioni alla deliberazione medesima, in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, nonché integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 ottobre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;
- deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2007, n. 130/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 97/08;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
- il documento per la consultazione 5 agosto 2009, recante “Criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali” (di seguito: DCO 29/09);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2010, recante “Orientamenti in materia di regolazione dei corrispettivi a favore degli impianti essenziali” (di seguito: DCO 17/10);
- la lettera della società Terna, datata 11 ottobre 2010, prot. Autorità 13 ottobre 2010 n. 34206 (di seguito: lettera 11 ottobre 2010);
- la comunicazione della società Terna, datata 13 ottobre 2010, prot. Autorità 20 ottobre 2010 n. 34910 (di seguito: lettera 13 ottobre 2010).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 161/10, che ha modificato e integrato la deliberazione n. 111/06, l’Autorità ha esplicitato i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione n. 111/06;
- gli articoli 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 attengono rispettivamente agli impianti essenziali in regime ordinario e a quelli in regime di reintegrazione dei costi;
- i commi 64.17, 64.24 e 64.25 dell’articolo 64 della deliberazione n. 111/06, introdotti dalla deliberazione ARG/elt 161/10, prevedono che Terna proponga all’Autorità:
 - sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell’art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, il rendimento standard e lo standard di emissione relativi a ciascuna delle categorie tecnologia-combustibile indicate al comma 64.24 dell’articolo 64 della deliberazione n. 111/06;
 - per ciascuno dei combustibili elencati al comma 64.24 dell’articolo 64 della deliberazione n. 111/06, i criteri per la determinazione della componente a copertura dei costi standard per la logistica nazionale e internazionale, se non sono già inclusi nella valorizzazione standard calcolata attraverso le quotazioni del prodotto di riferimento del medesimo combustibile;
 - i criteri standard per la determinazione delle componenti a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato dei servizi di dispacciamento e del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione;
- con la lettera 11 ottobre e la comunicazione 13 ottobre 2010, Terna ha presentato all’Autorità le proposte sui temi di cui al punto precedente;
- in relazione ai rendimenti standard e alle emissioni standard, Terna ha proposto di non distinguere tra la tecnologia ciclo tradizionale olio/gas e la tecnologia ciclo tradizionale carbone, in quanto i dati attualmente a sua disposizione non consentono di effettuare questa distinzione, e ha comunicato che, sulla base dei dati consuntivi del primo semestre 2010, non è stato possibile definire degli standard sufficientemente affidabili per alcune categorie tecnologia-combustibile (ciclo combinato – gasolio, ciclo tradizionale – gasolio, ciclo tradizionale – olio combustibile ATZ, ciclo tradizionale – biomasse e rifiuti);

- Terna ha proposto i criteri per la determinazione della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale del coke di petrolio e del carbone rappresentato dal *Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay*;
- per quanto attiene alla componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato dei servizi di dispacciamento, Terna ha proposto di determinarla come media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi;
- con la lettera 11 ottobre 2010, Terna ha avanzato la proposta di determinare, per ciascuna unità, la componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione come rapporto tra:
 - il totale di questa categoria di costi riferiti al periodo di osservazione (per l'anno 2011, il primo semestre dell'anno 2010) e comunicati dall'utente del dispacciamento a Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
 - il totale dell'energia elettrica immessa in rete nel medesimo periodo;
- con la comunicazione 13 ottobre 2010, Terna ha altresì proposto, per ciascuna categoria tecnologia-combustibile, un valore standard della componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione;
- ai sensi del comma 65.3 dell'articolo 65 della deliberazione n. 111/06, nelle ore in cui e per le quantità per cui l'impianto di produzione in regime di reintegrazione dei costi non è ritenuto indispensabile per la sicurezza del sistema, le offerte formulate dall'utente del dispacciamento sono formulate, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di detto impianto, con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto e che, quindi, l'utente medesimo deve in ogni caso essere nelle condizioni di conoscere i valori delle determinanti del costo variabile riconosciuto prima della formulazione delle offerte;
- il peggioramento dei rendimenti derivanti dalle prestazioni di servizi di riserva secondaria si riflette nei rendimenti storici dell'unità produttiva utilizzati al fine di determinare i corrispettivi riconosciuti a copertura dei costi variabili di produzione;
- la prestazione di servizi di regolazione secondaria può comportare un incremento dei costi connessi alla manutenzione dell'impianto ovvero a una riduzione della vita utile dello stesso; e che la copertura di tali oneri nei casi diversi da quelli ammessi alla reintegrazione dei costi può trovare copertura attraverso la specifica componente destinata alla copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato dei servizi di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 8.5 della deliberazione ARG/elt 115/08, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di produzione, gli utenti del dispacciamento dichiarano a Terna, con le modalità dalla stessa definite, i consumi di combustibile su base giornaliera per il gas naturale e settimanale per gli altri combustibili, ove non sia già disponibile una rilevazione con maggiore granularità, di ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti;
- è necessario disporre di dati maggiormente dettagliati sotto il profilo temporale in merito all'utilizzo dei combustibili da parte delle unità abilitate pluricombustibile, al fine di definire rendimenti standard sufficientemente affidabili per l'insieme delle categorie tecnologia-combustibile che rilevano ai fini della determinazione dei corrispettivi.

Ritenuto opportuno:

- approvare le proposte formulate da Terna, limitandone l'efficacia all'anno 2011 e precisando che, per quanto attiene alla comunicazione 13 ottobre 2010, l'approvazione riguarda esclusivamente il singolo valore standard relativo a ciascuna categoria tecnologia-combustibile e riferito alla componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione;
- stabilire di effettuare il calcolo della componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato dei servizi di dispacciamento applicando il criterio proposto da Terna con i dati dell'insieme delle unità abilitate e relativi al primo semestre del 2010;
- fissare un limite superiore al valore che può assumere la componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato dei servizi di dispacciamento, in considerazione del grado di concentrazione e del rischio di esercizio di potere di mercato che contraddistinguono il mercato dei servizi di dispacciamento, e precisare che la suddetta componente è pari al prodotto tra il valore standard unitario, che è indifferenziato tra le unità, e la quantità di energia elettrica effettiva a salire (scendere) dell'unità considerata nel periodo rilevante;
- prevedere che l'utente del dispacciamento debba proporre una metodologia standard di valorizzazione della componente a copertura della logistica internazionale nel caso di utilizzo di gas di petrolio liquefatto con riferimento a una o più unità nella disponibilità del medesimo utente;
- fissare pari a zero la componente a copertura del costo della logistica nazionale sino all'impianto di produzione, fatta salva la facoltà dell'utente del dispacciamento di richiedere a Terna una modifica di questo valore, fornendo alla stessa elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta medesima;
- integrare e modificare la deliberazione n. 111/06, al fine di porre l'utente del dispacciamento nelle condizioni di conoscere in ogni caso i valori delle determinanti del costo variabile riconosciuto prima che l'utente stesso formuli le offerte per le unità nella sua disponibilità in reintegrazione dei costi e con riferimento a periodi rilevanti di non indispensabilità;
- integrare e modificare la deliberazione ARG/elt 115/08, per fare in modo che Terna disponga di dati maggiormente dettagliati sotto il profilo temporale in merito all'utilizzo dei combustibili da parte delle unità abilitate pluricombustibile

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2011, le proposte che, ai sensi dei commi 64.17, 64.24 e 64.25 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06, Terna ha presentato all'Autorità con la lettera 11 ottobre 2010 e la comunicazione 13 ottobre 2010, con la precisazione che, per quanto attiene alla comunicazione 13 ottobre 2010, l'approvazione riguarda esclusivamente il singolo valore standard relativo a ciascuna categoria tecnologia-combustibile e riferito alla componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione;

2. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:

- al comma 64.16 dell'articolo 64, la locuzione “per ogni mese solare” è sostituita dalle parole “per ogni giorno” e le parole “media aritmetica delle quotazioni, del medesimo mese, di un corrispondente prodotto di riferimento” sono sostituite dalle parole “media aritmetica delle quotazioni passate di un corrispondente prodotto di riferimento, individuate secondo il criterio di cui al comma 64.16.1”;
- dopo il comma 64.16 dell'articolo 64, è aggiunto il seguente comma: “

64.16.1 Se le quotazioni di un certo prodotto di riferimento sono:

- a) giornaliere, per il calcolo della media di cui al comma 64.16 si utilizzano le quotazioni della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato;
- b) settimanali o con frequenza inferiore, per il calcolo della media di cui al comma 64.16 si utilizza l'ultima quotazione disponibile alla fine della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato”;

- dopo il comma 64.17 dell'articolo 64, è aggiunto il seguente comma: “

64.17.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2011, la valorizzazione standard di cui al punto b.2) del comma 64.12, lettera b), per ciascuno dei combustibili di seguito indicati, è calcolata, per ogni giorno, come media aritmetica delle quotazioni di un corrispondente nolo di riferimento, selezionando le quotazioni secondo la metodologia indicata al comma 64.16.1:

- a) per il carbone rappresentato dall'*API4 – FOB Richards Bay*, il nolo *South Africa Richards Bay – Spanish Med* reperibile sul *Platts International Coal Report*;
- b) per il coke di petrolio, il nolo *US Mobile – Italy* reperibile sul *Platts International Coal Report*.”;

- al comma 64.19, lettera a), dell'articolo 64, le parole “settimana che comprende il” sono sostituite dalle parole “mese precedente a quello del”;
- al comma 64.20 dell'articolo 64, dopo la locuzione “ARG/elt 115/08” è aggiunta la seguente proposizione: “Sulla base dei dati sulla produzione immessa in rete e dei dati sui costi per additivi e per lo smaltimento di residui della combustione acquisiti ai sensi della medesima deliberazione, Terna calcola il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 per ciascuna unità di produzione.”;
- al comma 64.21 dell'articolo 64, le parole “che comprende il” sono sostituite dalle parole “precedente a quello del”;
- al comma 64.21 dell'articolo 64, prima delle parole “tra le classi omogenee” sono aggiunte le parole “se il citato valore standard non può essere determinato con la metodologia sopra descritta.”;
- al comma 64.22 dell'articolo 64, dopo le parole “valori di rendimento standard e/o di standard di emissione” sono aggiunte le parole “e/o di costo standard per

additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione”;

- al comma 64.22 dell’articolo 64, dopo le parole “rispettivamente il rendimento standard e/o lo standard di emissione” sono aggiunte le parole “e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione”;
- al comma 64.22 dell’articolo 64, dopo le parole “tra quelle del comma 64.24” sono aggiunte le parole “In caso di indisponibilità temporanea dei dati o di incongruità degli esiti dei calcoli di cui ai commi 64.13 e 64.20, se, in seguito a verifiche, gli esiti dei suddetti calcoli ottenuti applicando i dati effettivi nel periodo di osservazione riferiti all’unità considerata risultano inferiori rispetto agli standard della categoria (o categorie) di assegnazione, Terna, previa approvazione da parte dell’Autorità secondo la modalità e i termini di cui al comma 64.17, utilizza i valori derivanti dai dati effettivi e gli eventuali importi già erogati sono conseguentemente conguagliati in riduzione”;
- al comma 64.23 dell’articolo 64, le parole “attribuire in modo puntuale la produzione di energia elettrica a ciascun combustibile consumato” sono sostituite dalle parole “definire, per ciascun combustibile consumato dall’unità, un rendimento specifico di unità che sia congruo rispetto al rendimento standard della corrispondente categoria di appartenenza dell’unità stessa”;
- al comma 64.24 dell’articolo 64, dopo le parole “equivalente per MWh” sono aggiunte le parole “e il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, espresso in euro/MWh,”;
- alla lettera i) del comma 64.24 dell’art. 64, la locuzione “aperto - gas” è sostituita dalle parole “aperto - gas naturale”;
- alla lettera iii) del comma 64.24 dell’art. 64, la locuzione “combinato - gas” è sostituita dalle parole “combinato - gas naturale”;
- alla lettera v) del comma 64.24 dell’art. 64, la locuzione “olio/gas - gas” è sostituita dalle parole “olio/gas - gas naturale”;
- alla lettera xi) del comma 64.24 dell’art. 64, la locuzione “carbone - gas” è sostituita dalle parole “carbone - gas naturale”;
- al comma 64.25 dell’articolo 64, le parole “lettere da e) ad h)” sono sostituite dalle parole “lettere e), f) ed h)”;
- alla lettera a) del comma 64.29 dell’articolo 64, dopo le parole “la categoria” sono aggiunte le parole “(o categorie)”;
- alla lettera b) del comma 64.29 dell’articolo 64, la parte che segue la locuzione “di cui al comma 64.13” è sostituita dal testo seguente: “lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22; in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione”;
- alla lettera d) del comma 64.29 dell’articolo 64, dopo le parole “minori isolati” aggiungere le parole “del tipo indicato al comma 64.15”;
- alla fine della lettera a) del comma 64.30 dell’articolo 64, sono aggiunte le seguenti parole: “se una o più unità nella disponibilità dell’utente sono

- alimentate a gas di petrolio liquefatto, il medesimo utente deve proporre a Terna una metodologia standard di determinazione del costo di cui all'articolo 64, comma 64.12, lettera b), punto b.2)");
- al comma 65.3 dell'articolo 65, dopo la locuzione "costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8" sono aggiunte le parole "al netto della componente di cui al comma 64.11, lettera e)";
 - al comma 65.4 dell'articolo 65, dopo la lettera g), è aggiunta la lettera seguente: "i ricavi derivanti dall'applicazione della componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell'articolo 64 fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 65, comma 65.19, lettera b)";
 - alla lettera a) del comma 65.12 dell'articolo 65, il riferimento "64.22" è sostituito dal riferimento "64.23";
 - al comma 65.12 dell'articolo 65, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera "c) il comma 64.22, facendo comunque salve le eventuali offerte di cui al comma 65.3 che sono state già presentate";
 - alla lettera a) del comma 77.1 dell'articolo 77, la locuzione "22 ottobre" è sostituita dalla locuzione "28 ottobre";
 - alla lettera a) del comma 77.2 dell'articolo 77, dopo le parole "lettere f) ed h)" sono aggiunte le parole "e del costo standard di cui all'articolo 64, comma 64.12, lettera b), punto b.3),";
 - alla lettera b) del comma 77.2 dell'articolo 77, le parole "e degli standard di emissione" sono sostituite dalle parole "degli standard di emissione e del costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione";
 - al comma 77.2 dell'articolo 77, è aggiunto il seguente punto: "
 - e) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell'articolo 64 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al prodotto tra:
 - e.1) il minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando i prezzi del primo semestre dell'anno 2010 e l'insieme delle unità abilitate;
 - e.2) la quantità di energia elettrica corrispondente a quanto effettivamente movimentato per il servizio di riserva secondaria a salire (scendere) e limitatamente alle quantità per cui detta unità sia considerata essenziale da Terna ai fini del suddetto servizio."
- dopo il comma 77.2 dell'articolo 77, è aggiunto il seguente comma: "
- 77.3 Le categorie tecnologia-combustibile che rilevano ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2011 sono le seguenti in luogo delle categorie elencate al comma 64.24:
- i. turbogas– gas naturale;
 - ii. turbogas – gasolio;
 - iii. ciclo combinato – gas naturale;
 - iv. ciclo tradizionale – gas naturale;
 - v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;

- vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;
 - vii. ciclo tradizionale – carbone.”;
3. di modificare e integrare la deliberazione ARG/elt 115/08 nei termini di seguito indicati:
- all’articolo 8, comma 8.5, dopo le parole “ove non sia già disponibile una rilevazione con maggiore granularità, di ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti” è aggiunta la seguente proposizione “Se l’unità abilitata è alimentata da più combustibili nell’arco del mese di produzione, l’utente del dispacciamento dichiara a Terna:
 - a. i consumi di combustibile su base giornaliera anche per i combustibili diversi dal gas naturale;
 - b. i combustibili utilizzati in ciascuna ora”;
4. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;
5. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 2 del presente provvedimento;
6. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione ARG/elt 115/08 risultante dalle modifiche di cui al punto 3 del presente provvedimento.

20 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis